



Classifica 2022 province italiane Produzione edilizia residenziale

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Milano | 6. Treviso |
| 2. Bolzano | 7. Napoli |
| 3. Roma | 8. Bergamo |
| 4. Padova | 9. Venezia |
| 5. Verona | 10. Vicenza |

Osservatorio competitività province
ANGAISA/CRESME – Report 2022

L'appunto

“Una domanda frequente, rispetto all’intelligenza artificiale, ma mal posta è “Cosa succederà?”. La domanda corretta dovrebbe essere “Cosa dovremmo far succedere?”. Sono le decisioni, non le previsioni, ad avere conseguenze. Abbiamo bisogno di leader in grado di capire come e dove l’IA possa essere utilizzata per favorire produttività, efficienza e nuova occupazione qualificata”.

Massimo Chiriatti – Chief Technical & Innovation Officer Lenovo



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

Associazioni di filiera, collaborazione a tutto campo, priorità condivise

Continuano nel 2023 i contatti “a tutto campo” fra ANGAISA e le principali associazioni di filiera. Con un obiettivo dichiarato: mettere a punto azioni e iniziative congiunte su dossier strategici quali gli incentivi fiscali, la riqualificazione energetica e la formazione professionale degli addetti che operano nei rispettivi comparti. Queste le premesse della riunione che si è tenuta mercoledì 8 febbraio, presso la sede della federazione [ANIMA Confindustria](#). A confrontarsi con il Presidente ANGAISA Maurizio Lo Re, il Coordinatore della commissione relazioni Antonio Miele e il Segretario Generale Corrado Oppizzi sono stati Stefano Bellò, Vicepresidente [Assoclima](#), Alberto Montanini, Presidente [Assotermica](#), Andrea Orlando, Direttore Generale di ANIMA Confindustria e Federico Musazzi, Responsabile Associativo di Assoclima e Assotermica. Punto principale all’ordine del giorno l’attuale “stato di salute” del settore, condizionato dal progressivo rallentamento di un mercato che era stato sostenuto finora dai bonus edilizi e dai meccanismi legati a sconto in fattura e cessione del credito. Per questo si cercherà di condividere una strategia comune per sensibilizzare l’at-

tuale Governo sugli interventi necessari per salvaguardare l’efficacia degli incentivi. C’è la necessità condivisa di riuscire a fare “fronte comune” per ottenere risposte concrete nel breve periodo, al fine di prevenire un potenziale corto circuito economico-finanziario delle aziende che operano nella filiera e che vedono profilarsi il rischio concreto del fallimento, con conseguenti perdite di posti di lavoro. Contemporaneamente bisogna favorire l’adozione di misure strutturali di lungo periodo, che possano portare a una semplificazione e maggiore affidabilità/stabilità complessive del quadro normativo di riferimento degli incentivi fiscali, tenendo conto anche dei progetti di direttiva europea e dei Regolamenti destinati ad impattare in futuro sulla filiera dell’impiantistica, a partire da quelli direttamente o indirettamente legati al piano [REPowerEU](#). Sono scenari che potrebbero implicare una trasformazione strutturale del settore, in funzione dei quali la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori coinvolti sarà fondamentale per cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato del futuro. Di formazione, ANGAISA ha parlato

segue a pag.2



continua da pag.1

ampiamente anche con il Presidente di [Assoposa](#), Luca Berardo. Il Presidente ANGAISA Maurizio Lo Re e il Coordinatore della commissione relazioni Antonio Miele hanno ribadito l'interesse a definire un primo "protocollo di intesa", finalizzato all'aggiornamento professionale degli addetti di showroom e dei posatori di pavimenti e superfici che lavorano in stretta sinergia con le aziende distributrici ITS. Da tempo Assoposa offre percorsi di aggiorna-



mento professionale rivolti non soltanto agli artigiani posatori, ma anche ai dipendenti dei rivenditori che desiderano consolidare un

profilo professionale più "tecnico", in grado di gestire al meglio le problematiche che possono riguardare, ad esempio, la posa delle lastre di grande formato e le forniture ai cantieri. Il tutto con l'obiettivo di far crescere ulteriormente l'immagine di una filiera di qualità, valorizzando le competenze e i servizi messi a disposizione del

consumatore finale.

*Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi*

Diritto & Impresa

Fisco. Errata applicazione del reverse charge. Modalità di recupero dell'imposta.

Con [risposta dell'Agencia delle Entrate n. 203 del 7 febbraio 2023](#), sono state esaminate le modalità di recupero dell'imposta a fronte dell'errata applicazione del reverse charge in base a quanto disposto dall'art. 6, co. 9-bis3, D.lgs. n. 471/97. Nel caso in esame, una società stabilita in Italia aveva ricevuto prestazioni di servizi applicando l'IVA (con aliquota ordinaria) secondo il meccanismo del reverse charge invece di qualificare correttamente le prestazioni come esenti dal tributo.

L'Agencia delle Entrate ha affermato che:

- il cessionario o committente può correggere l'errore commesso (applicazione dell'IVA a operazioni esenti, non imponibili o non soggette) mediante annotazioni contabili di senso contrario a quelle erroneamente eseguite e che intende neutralizzare, salva l'ipotesi in cui non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA;
- nel caso in cui non sia stata detratta l'imposta, essa può essere recuperata tramite l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 26, co. 3, DPR n. 633/72, ovvero, in alternativa, mediante la richiesta di rimborso a norma dell'art 30-ter del DPR 633/72.

Fisco. "Rottamazione - quater". Disponibile l'applicativo per inviare la domanda.

Come noto, la [legge di bilancio 2023](#) (art. 231 - 251, L. n. 197/2022), ha previsto la c.d. "rottamazione-quater", che prevede lo stralcio tutti gli interessi compresi nei carichi (interessi da ritardata iscrizione a ruolo), le sanzioni amministrative, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione. Rientrano nella rottamazione i carichi tributari e contributivi, affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se non fosse ancora

stata notificata la cartella di pagamento. Occorre considerare la consegna del ruolo, antecedente alla notifica della cartella di pagamento, o alla data di trasmissione del flusso di carico, successivo alla notifica dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito INPS. Entro il 30 aprile 2023 va trasmessa la domanda di rottamazione con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare il debito (massimo 18) e ci si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti. Entro il 30 giugno 2023 l'Agencia delle Entrate-Riscossione liquida gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati in seguito allo stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro; sono indicate le scadenze delle singole rate. Entro il 31 luglio 2023, vanno pagati tutti gli importi o la prima rata. In data 20 gennaio 2023 l'Agencia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l'applicativo per presentare la suddetta domanda di rottamazione dei ruoli. Il suddetto applicativo è utilizzabile anche da chi non è in possesso della c.d. identità digitale (SPID, CIE). Oltre alle modalità e al servizio per la presentazione della domanda di adesione, Agencia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova Definizione agevolata.

Come presentare la domanda

I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l'apposito servizio disponibile direttamente nell'area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso. Nella sezione "Definizione agevolata" si deve compilare l'apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l'importo dovuto e il domicilio al quale verrà

inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata. Dopo aver confermato l'invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all'indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. La richiesta può essere inviata anche dall'area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento. Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di "Rottamazione-ter" indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

INAIL. Miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. Pubblicato il bando ISI 2022.

Sulla Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2023, n. 1 è stata data comunicazione di pubblicazione, sul [sito dell'INAIL, dell'Avviso ISI 2022](#) che mette a disposizione delle imprese finanziamenti a fondo perduto con l'obiettivo di incentivare le stesse a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. Possono accedere ai finanziamenti:

- tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento; in particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l'Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l'adozione di modelli organizzativi e responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro);
- gli enti del terzo settore limitatamente all'asse di finanziamento 2 per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. I fondi, ripartiti in cinque assi di finanziamento, sono ripartiti in budget regionali/provinciali e differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

1. Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Assi di finanziamento 1.1 e 1.2.2.
2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli - Asse di finanziamento 5.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA:

- a. per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:
 - Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui

all'allegato (Asse di finanziamento 1.2);

- Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.

- b. per l'Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del: - 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1) - 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2) e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.

Le imprese, attraverso la sezione accedi ai Servizi online del portale INAIL, avranno a disposizione la procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale INAIL, nella sezione dedicata all'avviso 2022 entro il 21 febbraio 2023. Ulteriori informazioni anche in merito a modalità e tempistiche di presentazione della domanda, sono disponibili al sito dell'INAIL. Sempre sul sito INAIL è comparso l'avviso che è stato prorogato al 27 febbraio 2023 il termine per l'upload della documentazione INAIL ISI 2021, di conseguenza gli elenchi cronologici definitivi vengono pubblicati entro il 20 aprile 2023.

Lavoro. Nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smartworking. Risposta ad interpello n. 1/2023.

Con [risposta ad interpello n. 1/2023 del 1° febbraio 2023](#), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto per chiarire alcuni aspetti concernenti l'ambito di applicazione della sorveglianza sanitaria nel lavoro agile affrontando, in specie, il tema della nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smartworking. La richiesta di interpello traeva origine dalla situazione creatasi durante il periodo pandemico, durante il quale è emersa la difficoltà, per il datore di lavoro, di garantire le prescritte condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nei confronti di lavoratori videoterminalisti che si trovavano ad operare in smartworking e, quindi, svolgendo l'attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla sede di lavoro. Veniva quindi richiesto al Ministero se fosse stato possibile, per il datore di lavoro, individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti continuano ad operare in regime di smartworking, specificamente individuati per apposite aree territoriali (province e/o regioni) e appositamente nominati, esclusivamente per tali aree e per le tipologie

di lavoratori operanti da tali aree. Il Ministero del Lavoro, con l'interpello in oggetto, ha confermato la richiesta dell'istante ritenendo che, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Ha da ultimo rammentato il Ministero che dovrà comunque essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 2008.

Previdenza. INPS. Individuazione massimali 2023 dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione.

L'INPS, con [la circolare n. 14 del 2023](#), ha fornito indicazioni in riferimento ai massimali retributivi entro cui operano i trattamenti di sostegno al reddito. Si evidenziano di seguito i massimali in vigore dal 1° gennaio 2023 per i diversi trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione relativi al nostro settore.

Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CISOA, CIGS E AIS DEL FIS)

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale sono pari a:

- 1.321,53 lordi, corrispondenti a 1.244,36 netti;
- 1.585,84 lordi, corrispondenti a 1.493,23 netti per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Indennità di disoccupazione NASpI

L'importo di riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.352,19 per il 2023. Analogamente, l'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2022, euro 1.470,99. Indennità di disoccupazione DIS-COLL. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari ad euro 1.352,19, per il 2023, mentre l'importo massimo mensile è pari a euro 1.470,99.

ISCRO

Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) nell'anno 2023 (reddito dichiarato nell'anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 8.972,04 euro. L'importo mensile dell'ISCRO per l'anno 2022 non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e non può superare l'importo di 881,23 euro. Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla predetta circolare.

segue a pag. 4

continua da pag.3

Sicurezza sul lavoro. Prevenzione incendi. In vigore dal 1° marzo 2023 la nuova modulistica.

Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, con [Decreto direttoriale 16 gennaio 2023, n. 1](#), ha aggiornato la modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi prevista dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012. Come anche evidenziato dalla successiva [Circolare 19 gennaio 2023, Prot. n. 739](#) - emanata dalla medesima Direzione Centrale del Ministero dell'Interno - la nuova modulistica, obbligatoria dal 1° marzo 2023, riguarda la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5. Essa, è stata infatti integrata per facilitare l'utenza nel calcolo degli importi dovuti per l'erogazione del servizio richiesto. Deve essere infatti rammentato che, a partire dal D.M. 3 agosto 2015, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF - Nulla Osta di Fattibilità antincendio) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall'u-

tenza. Qualora venga adottata una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l'importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione che preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007, relativo all'approccio ingegneristico. Tra le ulteriori modifiche apportate nel decreto si segnala:

- il coordinamento con l'applicativo PRINCE di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, per monitorare in maniera più puntuale l'applicazione del D.M. 3 agosto 2015 e delle relative RTV;
- l'inserimento di un flag relativo a quanto disposto dall'art. 16 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144/2022 (c.c. "Decreto Aiuti-ter"), che prevede, sino al 31 dicembre 2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l'evasione delle valutazioni progettuali di attività di categoria B o C del D.P.R. 151/2011 in caso di installazione di impianti fotovoltaici.

Per quanto riguarda il modello Cert REL, i Vigili del Fuoco, con il provvedimento in commento, segnalano che, pur trattandosi di una modifica formale, essa è stata necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare

è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015. Sul punto, nella successiva Circolare 19 gennaio 2023, Prot. n. 739, sopra richiamata, si osserva che:

- in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato D.M. 16 febbraio 2007;
- in caso di modifiche ad attività esistenti, "per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato". La modulistica aggiornata sarà a breve disponibile, anche in formato editabile nell'apposita sezione presente sul sito www.vigilfuoco.it.

PARTNER ANGAISA

Accordo quadro ANGAISA/ECOPOLIETILENE



E' operativo l'accordo quadro tra ANGAISA e ECOPOLIETILENE, consorzio avente personalità giuridica e operante senza scopo di lucro sul territorio nazionale, al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, grazie al quale i distributori e i produttori associati

potranno avvalersi di condizioni agevolate per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. A tale proposito, ricordiamo che, ai sensi dell'art. 234 del decreto legislativo n. 152/2006, tanto i produttori o importatori, quanto i distributori di beni in polietilene sono tenuti ad aderire a un consorzio o "sistema alternativo", aventi caratteristiche analoghe a quelle di ECOPOLIETILENE, il cui Statuto è stato formalmente approvato dal Ministero dell'Ambiente nel giugno 2020. E' inoltre previsto che i produttori/importatori presentino periodicamente al Consorzio o

sistema alternativo al quale hanno aderito, una dichiarazione relativa ai quantitativi di beni in polietilene immessi nel mercato nazionale, sulla cui base verrà determinato il contributo ambientale da corrispondere.

La scheda di presentazione della convenzione ANGAISA è disponibile all'interno del [portale www.angaisa.it](http://portale.angaisa.it) ([Area Soci/ Convenzioni](#)).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it).

FAQ. Bonus edilizi

Una persona fisica può fruire del "bonus casa" al 50% se installa l'impianto fotovoltaico al servizio della propria abitazione sull'adiacente capannone agricolo di proprietà di un familiare?

Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, tra i lavori agevolabili rientra anche l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Come ribadito

da ultimo con la circolare n. 28/E del 2022, per usufruire della relativa detrazione (attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 e pari al 50% delle spese sostenute) è necessario che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell'a-

bitazione. Non rinvenendosi nella norma alcuna limitazione relativamente al luogo di installazione dell'impianto fotovoltaico, si ritiene che lo stesso possa essere collocato anche, come nel caso prospettato, su un edificio adiacente ferma restando tuttavia, la condizione che l'impianto sia posto direttamente al servizio dell'unità immobiliare residenziale.

Fonte: *Norme & Tributi - Telesisco - Il Sole 24 Ore.*